

**REGOLAMENTO PER L'AUTOTRASPORTO SU STRADA DI COSE IN CONTO
PROPRIO**

Art.1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri tecnici e le procedure da attuarsi in ordine allo svolgimento dell'attività amministrativa da parte della Città Metropolitana di Firenze in materia di rilascio e gestione delle licenze di trasporto di cose in conto proprio di cui all'art. 32 della L. 6 giugno 1974, n. 298, in attuazione dell'art. 105 del D. Lgs. N. 112/1998 e dell'Accordo Stato – Regioni – Enti Locali del 14 febbraio 2002, recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3 del D. Lgs. 112/1998.

Art.2

Competenze della Città Metropolitana

1. Le funzioni della Città Metropolitana in materia di trasporto di cose in conto proprio sono le seguenti:

- ricezione delle istanze accertamento delle condizioni alla base del rilascio delle licenze;
- effettuazione delle verifiche sulla permanenza dei requisiti necessari al mantenimento delle singole licenze e dell'iscrizione nell'elenco metropolitano;
- adozione dei provvedimenti di rilascio, sostituzione, sospensione, decadenza e revoca delle licenze ed eventuale cancellazione delle imprese dall'elenco metropolitano;
- applicazione delle sanzioni pecuniarie;
- gestione dell'Elenco degli autotrasportatori in conto proprio tramite le procedure di registrazione presso il Centro Elaborazione dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- ogni altra funzione prevista dal presente Regolamento nonché dalle altre norme vigenti.

Art. 3

Definizioni

1. Ai sensi dell'art. 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e degli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 16 settembre 1977, n. 783 il trasporto di merci in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, aventi o meno personalità giuridica, quando concorrono le seguenti condizioni:

- il trasporto non costituisca attività prevalente, ma sia complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale svolta dall'impresa;
- le merci trasportate abbiano stretta attinenza con l'attività principale: siano di proprietà dell'impresa o siano da questa prodotte e vendute, o prese in comodato o locazione, o debbano essere trasformate, elaborate, riparate, migliorate in conformità all'attività principale svolta, o infine tenute in deposito o in custodia, con possibilità di inclusione anche di materiale e attrezzature che risultino funzionali all'attività stessa;

- il trasporto sia effettuato con un veicolo di proprietà, in usufrutto, in leasing o acquistato con patto di riservato dominio;
- i costi dell'attività di trasporto non costituiscano la parte preponderante dei costi totali dell'attività dell'impresa, a meno che, per la natura stessa delle merci da trasportare e per il loro tenue valore intrinseco, il costo del trasporto risulti necessariamente preponderante (ad es. attività di movimento terra, attività di costruzione e manutenzione reti fognarie);
- il preposto alla guida del veicolo sia in alternativa: il titolare della licenza, suoi dipendenti o nel caso di piccole imprese (art. 2083 c.c.) componenti della famiglia che collaborino nell'impresa (art. 5 D.P.R. n. 783/77) che risultino in regola dal punto di vista previdenziale ed assistenziale, i soci illimitatamente responsabili nelle società di persone, l'amministratore unico o i membri del consiglio di amministrazione nelle società di capitali;

Art. 4 Esenzioni

1. La disciplina dell'autotrasporto di cose in conto proprio non si applica nel caso di:
 - autoveicoli aventi massa a pieno carico fino a 6.000 (seimila) kg;
 - trasporto effettuato con autoveicoli in dotazione fissa alle Forze armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei Vigili del Fuoco, alla Croce Rossa Italiana e al Corpo Forestale dello Stato;
 - trasporto di cose effettuato con autoveicoli di proprietà dell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, delle Province e loro consorzi necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne (fra cui il servizio di nettezza urbana), e non a trasporti connessi all'espletamento dei servizi pubblici essenziali (acqua, gas, elettricità...);
 - trasporto di cose effettuato con autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli affari esteri necessarie all'esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocità di trattamento per gli Stati esteri che non siano membri della CE;
 - trasporto effettuato con i veicoli ad uso speciale di cui agli artt. 203 comma 2 e 204 comma 2 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione al nuovo Codice della Strada).

Art. 5 Rilascio della licenza

1. L'esercizio del trasporto di merci in conto proprio è subordinato al rilascio di apposita licenza da parte della Città Metropolitana di Firenze, per le imprese che ivi hanno la residenza ovvero la sede legale.
2. La licenza è rilasciata per ciascun autoveicolo e/o veicolo trattore e vale per i rimorchi ed i semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente la disponibilità del veicolo a motore.
3. Sulla licenza sono riportati, sotto forma di codici predisposti dal Ministero dei Trasporti, l'attività principale esercitata dall'impresa e le cose o le classi di cose trasportabili.

Art.6 Requisiti

1. Per ottenere il rilascio della licenza di trasporto di cose in conto proprio, i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti e/o documenti:

- iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura, per le imprese che hanno l'obbligo di tale iscrizione, con la precisazione delle attività per le quali sono iscritte;
- un atto notorio idoneo a comprovare la natura dell'attività esercitata da parte delle imprese esonerate dall'obbligo di iscrizione e per le persone fisiche non esercenti attività imprenditoriale;
- il trasporto nell'attività dell'impresa, non deve costituire attività economica prevalente, ma solo attività complementare o accessoria;
- disporre di addetti alla guida degli autoveicoli già autorizzati ed in disponibilità all'atto della domanda ovvero del numero di veicoli per i quali si chiede la licenza;
- avvenuta presentazione della dichiarazione relativa ai redditi delle persone fisiche e giuridiche per la propria attività. In caso di nuova attività (inferiore a 18 mesi) si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento;

Art. 7

Dati economici

1. Per l'ottenimento delle licenze di trasporto occorre avere un volume d'affari, riferito all'attività principale dalla quale derivano le esigenze di trasporto, relativamente all'anno solare, immediatamente precedente a quello di avvenuta presentazione dell'istanza ed a quello corrente, rispettivamente realizzato o presumibile, sulla base di documenti contabili dell'impresa, tale da giustificare l'impiego dei veicoli a disposizione; inoltre i costi parziali riferibili al trasporto non devono essere preponderanti rispetto ai costi di esercizio complessivi relativi all'attività principale dell'impresa, tenuto conto del tipo di attività esercitata e della natura delle merci trasportate nonché delle caratteristiche tecniche dei veicoli.
2. Sono esentati dalla dimostrazione del soddisfacimento delle condizioni di cui al comma precedente, le imprese di nuova costituzione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, nonché i soggetti che non esercitano attività imprenditoriali o che non hanno scopo di lucro ovvero coloro che utilizzano veicoli aventi una portata non superiore a 3.000 kg.

Art. 8

Domanda

1. Per ottenere il rilascio della licenza di trasporto di cose in conto proprio, le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti privati e pubblici se residenti, ovvero aventi la sede unica o la sede principale nel territorio della Città Metropolitana di Firenze, devono presentare domanda in carta legale al competente ufficio dell'Ente utilizzando apposito modulo reperibile sul sito Internet dell'Ente.
2. L'istanza deve contenere:
 - i dati anagrafici relativi al titolare dell'impresa o al legale rappresentante della stessa;
 - i dati dell'impresa e, in particolare, la denominazione, la forma giuridica/ragione sociale, la sede, l'indicazione dell'iscrizione al registro imprese con specificazione dell'attività per cui l'impresa ha ottenuto l'iscrizione;
 - per le società la data di inizio attività (art. 7 par. 2 lett. b) D.P.R. 783/77);
 - gli estremi del veicolo per il quale si intende ottenere la licenza;
 - l'indicazione delle cose o classi di cose che si intendono trasportare (codici ISTAT o descrizione) ex art. 32, comma 3, Legge n. 298/74;
 - dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 relativa al titolo giuridico in forza del quale si ha la disponibilità del veicolo (art. 4 D.P.R. n. 783/77);

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 relativa alla disponibilità di addetti alla guida in misura congrua rispetto al numero di veicoli in disponibilità all'impresa così come disposto dall'art. 6 del presente Regolamento;
- il tipo di richiesta: nuova licenza, licenza in sostituzione di quella provvisoria o duplicato (in quest'ultimo caso occorre precisarne la motivazione);
- qualora l'impresa abbia già ottenuto delle licenze, l'indicazione degli estremi delle stesse;
- nel caso in cui il trasporto richieda autorizzazioni speciali rilasciate da altri enti, dichiarazione del possesso dell'autorizzazione con indicazione dell'Ente che l'ha rilasciata, del tipo di autorizzazione con la specificazione dell'attività consentita.

3. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione del richiedente relativa all'entità dell'attività economica svolta nell'anno precedente redatta secondo apposito modello con precisazione dei dati relativi a:

a) volume d'affari

b) costi complessivi di esercizio

c) costi per il trasporto in conto proprio già sostenuti o previsti in relazione al nuovo veicolo autorizzato

d) costi per i trasporti effettuati a mezzo dell'autotrasporto in conto terzi

- elenco di tutti i veicoli per i quali il richiedente sia già titolare di licenza;
- fotocopia della carta di circolazione del veicolo o per veicoli da immatricolare/reimmatricolare dichiarazione di conformità (certificato d'origine) o certificato di approvazione;
- documentazione atta a comprovare l'esistenza e la natura del rapporto di lavoro degli addetti alla guida;
- permesso di soggiorno in corso di validità per titolari e dipendenti extracomunitari;
- fotocopia della patente degli addetti alla guida;
- fotocopia del documento d'identità in corso di validità del titolare o dell'amministratore;
- una marca da bollo da Euro 16,00 (fatte salve le modifiche degli importi attualmente vigenti);
- attestazione del versamento, su conto corrente postale n. 22785786 intestato alla Città Metropolitana di Firenze, del contributo per spese di istruttoria nella misura pari a € 50,00 per rilascio licenze con portata utile superiore a 30 quintali e € 30,00 per licenze con portata utile inferiore a 30 quintali, con la seguente causale "rilascio licenza per autotrasporto merci in conto proprio".

4. Quando il trasporto in conto proprio sia richiesto per determinate e specifiche classi di cose (merci pericolose, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, escavatori ecc.) occorre procedere ad accertamenti specifici per i quali è richiesta la relativa documentazione:

- dichiarazione sostitutiva attestante la disponibilità da parte dell'impresa di macchine operatrici;
- dichiarazione sostitutiva relativa alle specifiche autorizzazioni provinciali per le attività di recupero e smaltimento rifiuti o in mancanza copia delle fatture di acquisto e vendita dei rifiuti;
- dichiarazione sostitutiva relativa all'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali (a partire dal secondo veicolo);
- dichiarazione attestante che il conducente del veicolo adibito al trasporto di merci pericolose ha conseguito il relativo certificato di abilitazione (patente A.D.R.) (secondo le disposizioni dell'Accordo per il trasporto internazionale di merci pericolose su strada).

5. I certificati e documenti di cui ai commi precedenti possono essere prodotti, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, avvalendosi di dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

6. Nel caso di associazioni ed Enti, pubblici o privati, con o senza personalità giuridica che non esercitano attività imprenditoriale o che non hanno scopo di lucro, la domanda dovrà contenere le dichiarazioni sostitutive e la relativa documentazione atta a dimostrare:

- _ esistenza giuridica del soggetto;
- _ i poteri di rappresentanza del richiedente;
- _ le attività istituzionali esercitate e/o le finalità perseguite;
- _ nel caso di trasporto in conto proprio a fini hobbistici, la proprietà delle cose trasportate.

Art. 9

Licenza provvisoria

1. Le imprese di nuova costituzione possono ottenere la licenza provvisoria con validità di diciotto mesi, non prorogabile, né rinnovabile, a condizione che forniscano la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego del veicolo nel tipo e nella portata indicata.
2. La licenza provvisoria sarà resa definitiva a seguito di apposita domanda di sostituzione ai sensi dell'art. 10.

Art. 10

Sostituzione della licenza

1. Il titolare di licenza per autotrasporto di cose in conto proprio deve presentare istanza di sostituzione della licenza al competente ufficio dell'Ente, nei seguenti casi:

- cambio denominazione o ragione sociale;
- modifica delle caratteristiche tecniche del veicolo;
- modifica o integrazione dell'attività principale;
- modifica o integrazione delle cose o classi di cose da trasportare;
- trasformazione del tipo sociale;
- cambio sede legale;
- sostituzione della licenza provvisoria in licenza definitiva.

2. All'istanza, in marca da bollo da euro 16,00, devono essere allegati:

- copia documento d'identità del richiedente;
- copia documenti del veicolo;
- copia della licenza da sostituire;
- attestazione del versamento sul conto corrente postale intestato alla Città Metropolitana di Firenze n. 22785786, del contributo per spese di istruttoria nella misura pari a € 50,00 per rilascio licenze con portata utile superiore a 30 quintali e € 30,00 per licenze con portata utile inferiore a 30 quintali.

3. Nel caso in cui l'istanza di sostituzione faccia riferimento ad una licenza provvisoria, scaduta o in scadenza, l'Ufficio procederà alle Verifiche di cui all'art. 13 del presente Regolamento e l'istanza dovrà essere corredata dalla documentazione prevista dall'art. 8 del medesimo Regolamento.

Art. 11

Duplicato della licenza

1. In caso di smarrimento, furto, distruzione o deterioramento della licenza, occorre presentare domanda per il rilascio di duplicato al competente ufficio dell'Ente, allegando la seguente documentazione:

- copia documento di identità del richiedente;
- copia carta di circolazione del veicolo;
- provvedimento di licenza deteriorato;
- copia denuncia di smarrimento/furto agli organi di polizia;
- attestazione del versamento, su conto corrente intestato alla Città Metropolitana di Firenze n. 22785786, del contributo per spese di istruttoria (ad eccezione delle ipotesi di smarrimento e furto) nella misura sopra stabilita.
- Marca da bollo da euro 16,00 (fatte salve le modifiche degli importi attualmente vigenti e ad eccezione delle ipotesi di smarrimento e furto).

Art.12

Tempi di rilascio della licenza

1. Il rilascio, la sostituzione ovvero il duplicato della licenza avviene entro 45 giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda, completa della documentazione e degli allegati.
2. In ogni caso l'Ufficio competente può richiedere alle imprese di fornire ulteriore documentazione o di rendere opportuni chiarimenti al fine di acquisire ogni elemento ritenuto utile ai fini del completamento dell'istruttoria.
3. Nel caso in cui l'Ufficio richieda ulteriore documentazione o chiarimenti in ordine a quanto già fornito o dichiarato dagli interessati, i termini del procedimento si interrompono e ricominceranno a decorrere dalla data di presentazione di quanto richiesto.
4. Se l'istruttoria dà esito negativo, il responsabile del procedimento comunica all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rilascio della licenza, prima dell'adozione del provvedimento finale di diniego. Nel caso suindicato, gli istanti, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, possono, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, presentare per iscritto le loro osservazioni al riguardo, eventualmente corredate da documenti. Del mancato accoglimento di tali rilievi è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
5. Il rilascio della prima licenza, in osservanza della normativa in materia di bollo, è contestuale all'iscrizione del soggetto titolare della stessa presso l'Elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio e al relativo inserimento nell'archivio informatico del C.E.D. del competente Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
6. Nel caso della presentazione di istanze aventi ad oggetto il trasferimento presso la Città Metropolitana di Firenze, da parte di imprese già iscritte presso altre Province o Città Metropolitane, l'Ufficio competente provvede, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, a richiedere alla Provincia/Città metropolitana di provenienza la cancellazione dell'impresa dall'Elenco da questa gestito. A seguito dell'avvenuta cancellazione l'Ufficio competente procede alla nuova iscrizione.

Art. 13

Verifiche

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 298/1974, si riserva di verificare, su segnalazione o comunque allo scadere di ciascun quinquennio dalla data di rilascio della licenza, il permanere delle condizioni in base alle quali la licenza stessa fu rilasciata e, qualora constati il venir meno delle condizioni citate, dà corso al procedimento di revoca di cui all'art. 14.
2. Il soggetto titolare della licenza nel caso non ottemperi, nei termini indicati, a fornire informazioni utili in ordine al permanere delle condizioni e dei requisiti in base alle quali la licenza

fu rilasciata, è soggetto all'attivazione del procedimento di revoca e all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste rispettivamente dagli artt. 14 e 16.

Art. 14

Revoca

1. La licenza è subordinata al permanere dei requisiti di cui all'art. 31 della legge n. 298/1974, così come precisati agli artt. 3, 6 e 7 del presente Regolamento.
2. L'ufficio può procedere a revocare le licenze di trasporto o solo alcuni codici identificanti la merce trasportabile, qualora riscontri la insussistenza dei titoli, condizioni e requisiti per essi prescritti ovvero la mancanza delle esigenze di trasporto.
3. Prima di procedere ai sensi dei precedenti commi, l'Ufficio comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 10 della medesima legge.
4. In caso di mancato accoglimento degli scritti difensivi eventualmente presentati ai sensi del precedente comma, si provvede a darne adeguata motivazione con l'adozione del provvedimento finale.
5. Alla revoca di tutte le licenze di autotrasporto in conto proprio segue la cancellazione del soggetto titolare delle stesse dall'Elenco degli autotrasportatori in conto proprio di cui all'ultimo comma dell'art. 32 della Legge 298/74 e il relativo aggiornamento dell'archivio informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6. Si procederà, comunque, al relativo aggiornamento dell'archivio informatico del Ministero predetto, qualora la revoca riguardi la titolarità di una sola delle licenze possedute o di alcune di esse.
7. Il titolare della licenza revocata è tenuto alla restituzione della stessa entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. In caso di inottemperanza alla presente disposizione, il titolare soggiace alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 16 del presente Regolamento e l'Ufficio competente provvederà a comunicare la revoca al locale Ufficio della Motorizzazione Civile per quanto di competenza.

Art. 15

Decadenza

1. Ai sensi dell'art. 48 della legge n. 298/1974, il competente Ufficio della Città Metropolitana dichiara la decadenza delle licenze e provvede alla cancellazione dall'Elenco degli autotrasportatori in conto proprio nelle ipotesi in cui le infrazioni di cui agli artt. 46 e 47 della medesima legge n. 298/1974, assumano carattere di notevole gravità o siano reiterate, in modo da potersi ritenere un comportamento abituale.
2. Prima di procedere ai sensi del precedente comma, l'Ufficio comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 10 della medesima legge.
3. In caso di mancato accoglimento degli scritti difensivi eventualmente presentati ai sensi del precedente comma, si provvede a darne adeguata motivazione con l'adozione del provvedimento finale.

Art. 16

Sanzioni pecuniarie

1. Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., in osservanza delle disposizioni di cui alla legge n. 689/1981, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, qualora non specificatamente sanzionate dalla legislazione vigente, il competente Ufficio ovvero il

personale di Polizia Metropolitana dell'Ente applica la sanzione amministrativa pecuniaria a seconda delle diverse fattispecie sotto elencate:

- per la violazione di quanto disposto all'art. 13 "Verifiche" del presente Regolamento da Euro 100,00 (cento) a Euro 500,00 (cinquecento) graduata in relazione alla gravità della violazione, alle qualità personali dell'agente e al comportamento dello stesso (reiterazione della violazione, ecc);
- per la violazione di quanto disposto all'art. 14 "Revoca" del presente Regolamento da Euro 100,00 (cento) a Euro 500,00 (cinquecento) graduata in relazione alla gravità della violazione, alle qualità personali dell'agente e al comportamento dello stesso (reiterazione della violazione, ecc);
- per ogni altra violazione delle norme del presente Regolamento non rientranti nelle suddette fattispecie, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 (venticinque) a Euro 500 (cinquecento) graduata in relazione alla gravità della violazione, alle qualità personali dell'agente e al comportamento dello stesso (reiterazione della violazione, ecc).

Art. 17

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia, ed in particolare alle Direttive Europee ed ai Regolamenti dell'Unione Europea esistenti in materia, alla legge 6 giugno 1974 n. 298 e successive modifiche ed integrazioni, al Nuovo Codice della Strada e s.m. e i.

Art. 18

Entrata in vigore ed efficacia

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della Delibera della Città Metropolitana di Firenze di sua approvazione.